

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALCIDI REZZA** Lea, **VERONESI**, **BERGAMASCO**, **TRIMARCHI**,
BOSSO, **BONALDI**, **CATALDO**, **PALUMBO**, **MASSOBRIO** e **D'ANDREA** Ugo

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1963

Istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare sull'attività e sul funzionamento del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.)

ONOREVOLI SENATORI. — Le polemiche che di recente si sono accese nei riguardi del Comitato nazionale per l'energia nucleare hanno avuto nel Paese una vasta risonanza, sia per l'importanza dell'argomento sia perchè ancora una volta si è avuta netta la sensazione che troppo spesso le leggi dello Stato non vengono rigorosamente osservate e che il denaro del contribuente viene malamente amministrato.

Tali polemiche, com'è noto, hanno portato alla sospensione dall'incarico del segretario del C.N.E.N., professor Ippolito, e alla nomina di una commissione d'inchiesta amministrativa alla quale è stato attribuito il compito di indagare sull'operato del medesimo e di creare le condizioni per una più saggia e proficua utilizzazione dei fondi destinati al C.N.E.N. per la ricerca nucleare.

Questi provvedimenti, tuttavia, hanno solo parzialmente tranquillizzato l'opinione pubblica, e permane giustamente una certa perplessità, perchè i recenti avvenimenti hanno dato modo di conoscere particolari quanto meno sconcertanti sul come finora l'Ente di

Stato per la ricerca nucleare ha svolto la propria attività ed ha amministrato i fondi che gli sono stati assegnati.

Dovunque, fuori e nel Parlamento, ci si chiede che cosa lo Stato intenderà fare per riportare ordine nell'indirizzo dei programmi di ricerche scientifiche e di sviluppo industriale che sono compiti del C.N.E.N.

C'è nel Paese un vivo desiderio di verità. Ma perchè questo desiderio sia appagato non è sufficiente l'inchiesta amministrativa aperta dal Governo. Occorre invece che il compito di indagare a fondo sull'attività e sul funzionamento del C.N.E.N. sia affidato all'organo dello Stato, e cioè al Parlamento, che è meglio capace di indagare a fondo e di garantire che l'indagine sia svolta con la partecipazione di tutti i punti di vista.

Perciò, sottoponiamo al vostro benevolo esame il seguente disegno di legge che prevede, appunto, l'istituzione di una Commissione d'inchiesta parlamentare per indagare sull'attività e sul funzionamento del C.N.E.N.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attività ed il funzionamento del Comitato nazionale per l'energia nucleare (C.N.E.N.) con il compito di accertare:

1) quali direttive il C.N.E.N. abbia ricevuto dai Governi che si sono avvicendati durante la sua esistenza;

2) con quali criteri e modalità sia stata decisa l'ubicazione e la costruzione dei centri di ricerca e in che modo essi siano stati dotati delle relative attrezzature;

3) con quali criteri e procedure siano stati disposti i programmi di ricerca scientifica e tecnica, e con quali modalità essi siano stati sottoposti al vaglio dell'opinione scientifica più qualificata, prima di divenire esecutivi;

4) con quali criteri e modalità siano stati affidati compiti a terzi;

5) attraverso quali meccanismi e in che misura il C.N.E.N. abbia finanziato istituti universitari ed altri istituti pubblici di ricerca;

6) quali siano stati e siano tutt'ora i rapporti fra il C.N.E.N. e l'Euratom;

7) quale sia stata, in questi anni, la produttività scientifica del C.N.E.N. in senso assoluto e in confronto ad altri consimili istituti italiani e stranieri;

8) se vi siano o vi siano state delle irregolarità nell'amministrazione e nella gestione dei fondi del C.N.E.N.

La Commissione è incaricata altresì di svolgere ogni altra indagine, anche diversa da quelle indicate nel precedente comma, che essa reputi utile al fine di valutare esattamente l'attività e il funzionamento del C.N.E.N.

Art. 2.

La Commissione è composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari Gruppi.

Essa potrà valersi di esperti, appartengano o meno all'Amministrazione dello Stato.

Art. 3.

La relazione della Commissione sarà presentata alla Camera e al Senato entro il 30 giugno 1964.

Art. 4.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per l'altra metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.